

Decreto federale che approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco

Disegno I

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo addizionale del 31 maggio 2001³ della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000⁴ contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) è approvato con le seguenti riserve:

a. *Riserva concernente l'articolo 10 paragrafo 2 lettera b):*

Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta il Paese di transito consultato non si oppone per iscritto al transito, si ritiene che non abbia obiezioni e conceda il suo consenso tacito.

b. *Riserva concernente l'articolo 10 paragrafo 3):*

I dati concernenti i Paesi di transito non saranno menzionati in modo sistematico nelle autorizzazioni di esportazione e di importazione sul territorio svizzero o nella relativa documentazione di accompagnamento, conformemente alla legislazione svizzera che non chiede sempre tale menzione.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera con le riserve summenzionate.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a revocare tali riserve se diventano prive di oggetto.

1 RS 101

2 FF 2011 4077

3 RS ...; FF 2011 4143

4 RS 0.311.54

Art. 2

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

Art. 31c cpv. 2 lett. b^{bis} (nuova)

² Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

- b^{bis}. trattare le richieste di autorità svizzere ed estere in merito al rintracciamento di armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;

Art. 32a cpv. 1 lett. g (nuova)

¹ L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

- g. banca dati sui contrassegni delle armi da fuoco ai fini del rintracciamento (DARUE).

Art. 32b cpv. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis} La DARUE contiene i dati seguenti:

- a. indicazioni sui contrassegni di cui agli articoli 18a e 18b;
- b. referenze dei fabbricanti e degli importatori nonché indicazioni sul loro conto;
- c. recapiti dei fabbricanti, dei fornitori e degli importatori;
- d. indicazioni dell'autorizzazione per l'introduzione.

Art. 32c cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2

¹ Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

² Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 33 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a^{bis}. rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio delle armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a;

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

